



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione Fallimentare

Il Giudice Designato,

vista l'istanza della ricorrente [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])
[REDACTED] per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;
rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato:

che la ricorrente è "consumatore", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;

che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, la ricorrente:

non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad esso imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge, impregiudicata restando ogni valutazione in esito alla udienza di omologa;



ritenuto, altresì, che la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] R.G.E. nelle more della convocazione dei creditori potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

visti gli artt. 12 bis e segg. della l. 3/2012

PQM

Fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del **17.12.2021**, ore 9.30;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] R.G.E. sino alla definizione del presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente a all'OCC.

Reggio Calabria, 13 ottobre 2021

Il Giudice Designato
dr.ssa Tiziana Drago

